

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 861</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, GIANNI, ANGELINI VITO, BARACETTI,  
FIANDROTTI**

*Presentata il 17 novembre 1983*

Applicazione ai lavoratori militarizzati dipendenti da stabilimenti ausiliari di guerra, deferiti ai tribunali militari per attività antifascista, dei benefici disposti dalla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende por fine ad una palese ingiustizia che ha impedito sinora, a circa quarant'anni dalla caduta del fascismo, di vedere riconosciuti i giusti diritti di molti di quei lavoratori che, con gli scioperi del marzo 1943, contribuirono in misura decisiva al crollo del regime.

La legge 10 marzo 1955, n. 96 (« Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti »), modificata con legge 24 aprile 1967, n. 261, aveva lo scopo di offrire un adeguato risarcimento a « coloro che, a causa delle loro idee democratiche e del-

la loro attività antifascista, subirono violenze di ogni genere, morali e materiali, arresti e condanne, al confino e al carcere » (relazione del senatore Terracini). Ciononostante, per un'illogica e restrittiva interpretazione della norma, sono stati esclusi dai benefici della legge quei lavoratori che, per il sol fatto di essere addetti a stabilimenti ausiliari di guerra, furono giudicati, anziché dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai tribunali militari. Stabilisce infatti l'articolo 1 della legge citata che l'assegno vitalizio può essere attribuito a coloro che subirono danni a causa di « detenzione in carcere per reato politico a seguito di im-

putazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato», ad eccezione dei condannati per delitti previsti dagli articoli da 241 a 268 del codice penale.

Al di là di meri argomenti formali, che pure dovrebbero far riconoscere il diritto ai benefici per quei lavoratori che furono dapprima deferiti al Tribunale speciale e solo in seguito dinnanzi alla Magistratura militare, ci sembra di dover rivendicare l'ammissione al godimento delle provvidenze previste per tutti i lavoratori « militarizzati » per ben più sostanziali considerazioni.

1. Pur avendo talvolta la Corte dei conti dubitato addirittura del carattere antifascista degli scioperi del marzo 1943, è di evidenza storica il significato di quelle agitazioni operaie che segnarono il riscatto del paese dinnanzi alla vergognosa guerra nazi-fascista. E quale migliore prova delle fonti fasciste dell'epoca: in una riunione a Milano il 27 marzo 1943 il segretario dei sindacati fascisti, Malusardi, ebbe infatti a confessare che « quanto sta succedendo nel paese non è semplicemente un'agitazione volta a conquistare migliori condizioni economiche, ma è una agitazione che ha carattere politico! ». E Farinacci in una lettera a Mussolini del 1° aprile: « Se ti dicono che il movimento ha assunto un aspetto esclusivamente economico ti dicono una menzogna! ». Il giudizio è del resto confermato da fonti alleate: « I motivi dello sciopero di Torino sono assai più sani e profondi. E lo sciopero di uomini che sentono di essere stati traditi e frodati da un regime che li ha trattati da schiavi » (*La Voce di Londra*, BBC, 28 giugno 1943).

2. Che il deferimento ai tribunali militari non trovasse la sua ragione in particolari comportamenti tali da raffigurare reati di « sabotaggio militare » è provato dal fatto che il 25 luglio gli stessi giudici rimisero in libertà gli arrestati, quando ancora Badoglio poteva affermare che « la guerra continua, l'Italia mantiene la parola data... e chiunque si illuda di po-

terne intralciare il normale svolgimento o tenti di turbare l'ordine pubblico sarà inesorabilmente colpito ». È evidente che i magistrati militari riconobbero il carattere di persecuzione politica degli arresti e dei deferimenti del marzo.

3. Le ragioni della « militarizzazione » dei lavoratori (poi, come si è visto, motivo del loro deferimento ai tribunali militari) sono evidenti. Leggiamo da un giornale dell'epoca:

« Il fascismo regala la militarizzazione ai lavoratori italiani. Mussolini, da perfetto reazionario, pensa che tutte le situazioni difficili si possono risolvere con misure di carattere restrittivo: ai bisognosi ed alle legittime rivendicazioni della classe operaia ha risposto con il decreto che militarizza tutta la massa lavoratrice. Due sono gli elementi che hanno indotto il Governo a questo provvedimento: uno riflette l'immediata conseguenza dell'attuale situazione militare sul fronte tunisino, l'altro tende ad intimidire la classe operaia che ha cominciato ad agitarsi e a scioperare influenzando sul contegno di tutto il popolo italiano »... « Mussolini si illude di poter placare lo sdegno per i suoi continui insuccessi mettendo a tutti la museruola della militarizzazione » (*l'Unità*, 31 marzo 1943). E del resto lo stesso Mussolini a dichiarare al Direttorio nazionale del Partito nazionale fascista che « quando gli operai abbandonano il lavoro in un momento come questo in cui è in gioco la vera e propria esistenza della nazione, allora saranno trattati come coloro che abbandonano il proprio posto di fronte al nemico ».

Possiamo concludere con l'inoppugnabile testimonianza di un telegramma del prefetto di Torino Di Suni (n. 6902 del 14 marzo 1943): « in caso disobbedienza, si provvederà, dopo uscita operai, arresti vasta scala e denunce che dovrebbero essere seguite da condanne esemplari se si otterrà che magistratura militare adotti procedura molto sommaria e sbrigativa. Bisognerà per questo che espliciti ordini siano dati da Ministero Guerra ».

4. Da queste brevi note e testimonianze appare di tutta evidenza non solo il valore di lotta antifascista degli scioperi della primavera del 1943, ma anche il significato del deferimento di molti degli scioperanti ai tribunali militari, ed emerge l'assoluta incongruenza di un'interpretazione della legge che voglia sottrarre a quei lavoratori i loro giusti diritti che il Parlamento intese riconoscere quando, per bocca del relatore senatore Piechele, ebbe a ricordare che il provvedimento in esame era chiamato a risolvere « una questione di principio, onde dare a quanti hanno lottato e sofferto

per la difesa delle libertà democratiche quella riparazione che essi attendono ».

Ci sembra di poter concludere auspicando una sollecita definizione della questione che, anche per il gravissimo ritardo con cui viene affrontata, non sarà certo causa di pesanti aggravii per il bilancio, risolvendosi in un semplice atto di giustizia e di gratitudine per chi non ha esitato a rischiare non solo il posto di lavoro, ma anche la libertà, e a volte la vita, per riscattare la dignità del popolo italiano oppresso dalla barbarie nazi-fascista.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

I benefici di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, modificata con legge 24 aprile 1967, n. 261, si applicano anche a coloro che subiscono danni a causa della loro attività antifascista in seguito ad imputazioni o condanne dei tribunali militari, qualora il deferimento ai suddetti tribunali sia dovuto alla qualifica di lavoratori militarizzati dei dipendenti degli stabilimenti ausiliari di guerra.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1984 si provvede a carico del capitolo 6172 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, incrementato dalla somma corrispondente, a valere sull'accantonamento per « perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti » del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.